

Quale futuro per il piano attestato?

Ferrara, Sala Imbarcadero
5 novembre 2019

Il Piano di risanamento nella legge fallimentare

Art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall.:

“Non sono soggetti all’azione revocatoria:

(...)

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; (...) il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.”

Caratteristiche del Piano di risanamento attestato

- Strumento **negoziale** e **stragiudiziale** per l'imprenditore in stato di crisi
- Oggetto: risanamento dell'esposizione debitoria e riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa in crisi
- Finalità: esenzione da revocatoria fallimentare
- Nessun requisito formale del **Piano**
- Nessun riferimento ad accordi con i creditori
- No prededucibilità della nuova finanza
- No obbligatorietà per soggetti non aderenti ad accordi

Art. 56 CCII: Accordi in esecuzione di piani di risanamento

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, **rivolto ai creditori**, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
2. Il piano deve avere **data certa** e deve indicare:
 - a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
 - b) le principali cause della crisi;
 - c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
 - d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
 - d) gli apporti di finanza nuova;
 - e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Art. 56 CCII: Accordi in esecuzione di piani di risanamento

3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.
5. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

Caratteristiche del «nuovo» piano di risanamento

- ✓ Strumento negoziale e stragiudiziale per l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza
- ✓ Oggetto: risanamento dell'esposizione debitoria e riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa in crisi
- ✓ Specifici requisiti del Piano
- ✓ Specifico **referimento ad accordi con i creditori**
- ✓ Notevole corredo informativo
- ✓ No prededucibilità della nuova finanza
- ✓ No obbligatorietà per soggetti non aderenti agli accordi

I requisiti del Piano

Il Piano di risanamento deve:

- avere data certa
- contenere la situazione economico-finanziaria dell'impresa
- indicare le cause della crisi e le strategie di intervento e i tempi per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria
- indicare i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali **si propone la rinegoziazione** e lo stato delle **eventuali trattative**
- specificare gli apporti di nuova finanza (importi, forma tecnica, durata)
- specificare i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione
- indicare gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto
- contenere, in allegato, i documenti di cui all'art. 39 CCII

Il “supporto” documentale (art. 39)

- Scritture contabili e fiscali obbligatorie
- Dichiarazioni dei redditi ultimi 3 esercizi
- Bilanci ultimi 3 esercizi
- Un’aggiornata relazione sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria
- Uno stato estimativo particolareggiato delle sue attività
- L’elenco nominativo dei creditori, l’indicazione dei rispettivi crediti e delle (eventuali) cause di prelazione
- L’elenco delle persone che vantano diritti reali o personali sulle cose in suo possesso
- L’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto
- Un’idonea certificazione dei debiti fiscali, previdenziali e premi assicurativi (!)
- Una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni

Caratteristiche del «nuovo» piano di risanamento

Il “nuovo” Piano di risanamento ha quale presupposto l’accordo con (parte de) i creditori, a cui è destinato.

Non pare più possibile ipotizzare un piano di risanamento “unilaterale” a supporto di operazioni straordinarie o nell’interesse di soggetti diversi dai creditori.

Focus: gli atti in esecuzione del Piano

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere **provati per iscritto** e devono avere **data certa**.

Problema:

- atti gestori?
- rimborso debiti?
- adempimenti di obbligazioni precedenti?

Focus: la mancanza di predeuzione

L'art. 56 CCII non prevede alcuna predeuzione per gli Accordi in esecuzione di piani di risanamento. Però ...

Caratteristiche degli accordi ex art. 56 CCII:

- non è prevista una moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- non sono previste misure protettive sul patrimonio del debitore



AdR agevolato ex art. 60 CCII

Focus: gli scostamenti dal Piano

Il Piano deve prevedere:

- 1) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione [**milestones**]
 - 2) gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto [**piano self-adjusting**].
-
- Che succede se manca un «piano B»?
 - Che succede in caso di scostamenti più ampi del previsto?

La convenzione di moratoria: art. 62

Possibilità di estendere gli effetti di una convenzione di moratoria anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, purché:

1. lo scopo della moratoria sia quello di disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e abbia per oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito;
2. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni;

La convenzione di moratoria (segue)

3. i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria;
4. vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
5. un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la convenienza della moratoria.

Caratteristiche della moratoria

- Funzionamento analogo a quello delle convenzioni di moratoria *ex art. 182 septies l. fall.*
- Strumento negoziale stragiudiziale
- Applicabile anche a supporto di accordi in esecuzione di piani di risanamento

Oggetto e esclusioni dell'estensione

Sì:

- ✓ dilazione delle scadenze dei crediti
- ✓ la rinuncia agli atti
- ✓ la sospensione delle azioni esecutive e conservative
- ✓ ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito
- ✓ la prosecuzione del godimento di beni in leasing

No:

- l'esecuzione di nuove prestazioni
- la concessione di affidamenti
- il mantenimento dell'utilizzo di affidamenti esistenti
- l'erogazione di nuovi finanziamenti

Efficacia della convenzione di moratoria

1. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista, ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale.
3. In assenza di opposizioni l'efficacia della convenzione di moratoria è estesa ai non aderenti.
4. In alternativa, il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.